

PR FESR 2014-2020 - Tipologia d'intervento b1.1.1

INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE IMPRESE DEL SETTORE DEL MANIFATTURIERO – BANDO 2025 – DGR n. 1566 del 7 novembre 2025 (come modificato con decreti del Direttore Centrale Attività Produttive e Turismo nn. 65608/GRFVG del 26/11/2025 e 1880/GRFVG del 19/01/2026)

FAQ

SOMMARIO

1. [Spese ammissibili](#)
2. [Tecnico abilitato](#)
3. [Autocertificazioni necessarie ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia](#)
4. [Dotazione finanziaria](#)
5. [Diagnosi energetica](#)
6. [Attivazione copertura catastofale](#)
7. [Interventi di efficientamento indiretto](#)
8. [Progetti ammissibili](#)
9. [Sistema di accumulo](#)
10. [Indicatori di monitoraggio](#)
11. [Cumulo con altre agevolazioni](#)
12. [Beneficiari e requisiti di ammissibilità](#)
13. [Modalità di compilazione della Relazione Tecnica del Progetto \(Allegato 1\)](#)

1. [Spese ammissibili](#)

- a) [Tra le spese ammissibili rientra anche la fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico?](#)

L'articolo 7, comma 6 del bando non contempla tra le spese ammissibili quella per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Sono invece ammissibili le spese di fornitura e installazione dei sistemi di accumulo alle condizioni indicate alle lettere a) e b) della richiamata previsione normativa.

- b) [È ammissibile la spesa relativa all'acquisizione della diagnosi energetica?](#)

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera c), è ammissibile la spesa per l'acquisizione della diagnosi energetica, tranne nel caso di imprese che sono obbligate a redigerla per legge (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 102/2014).

- c) Un bene strumentale mobile, come ad esempio una cassa isoterma da distribuzione refrigerata, può rientrare nella categoria "gruppi frigoriferi" di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e di conseguenza considerarsi spesa ammissibile?

Per i progetti di riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono tra l'altro ammissibili (con riferimento alle spese di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi) gli impianti, i macchinari, i gruppi frigoriferi e le altre voci di spesa richiamate all'articolo 7, comma 2, lettera a) del bando; tuttavia le spese devono riferirsi a beni installati nell'unità immobiliare indicata nel progetto, che al momento della presentazione della domanda di incentivo sia di proprietà o nella disponibilità del richiedente e con riferimento alla quale è stata redatta una diagnosi energetica.

Non è pertanto finanziabile una cassa isoterma da distribuzione refrigerata, qualora installata in un veicolo e non nell'immobile in cui verrà realizzato l'intervento.

- d) Un'impresa può presentare domanda anche solamente per l'acquisto e installazione di un sistema di accumulo purché questo sia collegato ad un impianto fotovoltaico per l'autoconsumo? In tal caso l'impianto fotovoltaico può già essere stato installato e messo in funzione in precedenza oppure è necessario che l'investimento segua le tempistiche del sistema di accumulo per cui si richiede l'agevolazione?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del bando è possibile presentare domanda per l'acquisto di un sistema di accumulo che sia collegato ad un impianto fotovoltaico per l'autoconsumo già installato e precedentemente messo in esercizio.

Sarà tuttavia necessario verificare, preliminarmente, se la sola installazione del sistema di accumulo consenta il rispetto, tra l'altro, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d), e) ed f) del bando, ai sensi delle quali il progetto deve:

- determinare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (T CO₂ equivalente/anno), derivante da interventi di efficientamento energetico diretti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e) non inferiore al 5% rispetto alla situazione presente nell'anno solare considerato dalla diagnosi energetica;
- determinare una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f) non inferiore al 30% rispetto alle emissioni ex ante, riferite all'anno solare precedente al primo intervento di efficientamento indiretto;
- ottenere un punteggio di almeno 14 punti su 38 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione e di premialità indicati nell'Allegato D.

- e) Visto l'articolo 7, comma 2, lettera a) e l'Allegato B1), lettera h), punto i), è ammissibile un intervento di sostituzione di un generatore di calore destinato ad uso tecnologico e alimentato a scisto bituminoso con un nuovo generatore alimentato a combustibile gassoso GPL o GNL?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) è ammissibile la spesa relativa all'acquisto di impianti e macchinari, motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore ed altri componenti a bassa emissione ed alta efficienza, con esclusione di impianti, macchinari ed altri componenti alimentati in via diretta da combustibili fossili. GPL e GNL sono qualificati come

combustibili fossili e, pertanto, gli impianti che ne prevedono l'utilizzo diretto per il proprio funzionamento non possono essere ricompresi tra quelli ammessi a contributo.

Con specifico riguardo all'eccezione contenuta nell'allegato B1), lettera h), punto i), si precisa che la stessa concerne esclusivamente gli impianti di riscaldamento e non si estende ai generatori di calore destinati ad uso tecnologico. Nel caso in esame non ricorrono, pertanto, le condizioni per poter applicare l'eccezione richiamata, atteso che l'intervento non riguarda un impianto di riscaldamento a servizio degli ambienti.

f) Sono ammissibili spese relative ad opere edili per un cappotto?

L'articolo 7, comma 2, lettera c) del bando prevede che sono ammissibili "opere edili di impiantistica compresi gli interventi di automazione, movimentazione elettrica, regolazione degli impianti di produzione, di rifasamento dell'impianto elettrico, di ottimizzazione del ciclo vapore". La spesa per opere edili per il cappotto non rientra tra quelle ammissibili.

In ogni caso, gli interventi di miglioramento della dispersione termica dell'involucro (cappotto o sostituzione serramenti), realizzati a partire dal 1 gennaio 2021 e fino alla data di presentazione della domanda, sono interventi di efficientamento energetico indiretti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2), che rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante e non sono oggetto di finanziamento.

g) È ammissibile un intervento di sostituzione o installazione di serramenti a taglio termico?

L'installazione o sostituzione dei serramenti non rientra fra le spese ammissibili di cui all'articolo 7 del bando.

Premesso un tanto, gli interventi di miglioramento della dispersione termica dell'involucro (cappotto o sostituzione serramenti), realizzati a partire dal 1 gennaio 2021 e fino alla data di presentazione della domanda, sono interventi di efficientamento energetico indiretti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2), i quali non sono oggetto di finanziamento, rilevando esclusivamente ai fini del calcolo della riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante (riduzione che non deve essere inferiore al 30% come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera e) del bando).

h) Il limite minimo di spesa ammissibile di 25.000,00 euro per le micro e piccole imprese e 50.000,00 euro per le medie imprese è da considerarsi al netto dell'IVA?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m) e dell'allegato E), punto 2 del bando, l'IVA non è una spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario che, in ogni caso, dovrà documentarne l'indetraibilità. Di conseguenza l'ammontare dell'importo della spesa ammissibile a contributo è da considerarsi al netto dell'IVA.

2. Tecnico abilitato

a) Il tecnico abilitato che deve redigere la diagnosi energetica, qualora non ne sussista l'obbligo di relazione periodica ai sensi del D.lgs. 102/2014, deve avere qualche qualifica particolare?

L'articolo 13, comma 2, lettera a) del bando stabilisce che "nel caso in cui non sussista l'obbligo di redazione periodica ai sensi del decreto legislativo 102/2014, la diagnosi energetica può essere redatta da un tecnico abilitato" che, come definito all'articolo 2, lettera h), è un "professionista esterno e indipendente dall'impresa, competente per materia iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale".

Non essendo richiesta una qualifica professionale specifica ulteriore, rispetto a quanto stabilito dal bando, resta inteso che il possesso di competenze idonee allo svolgimento della diagnosi energetica deve intendersi in riferimento alla sussistenza, in capo al professionista incaricato, di un'adeguata capacità tecnico-professionale, tale da garantire la corretta esecuzione della prestazione. In tale contesto, risulta preferibile il coinvolgimento di professionisti quali ingegneri o periti industriali; tuttavia, l'affidamento dell'incarico a soggetti diversi sarà oggetto di valutazione caso per caso, sulla base delle competenze effettivamente possedute dal professionista incaricato, previo eventuale confronto con l'Ordine o collegio professionale di appartenenza.

3. Autocertificazioni necessarie ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia

a) Dove è possibile reperire la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia?

La modulistica relativa alla documentazione antimafia non è pubblicata sul sito regionale, in quanto verrà richiesta direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di integrazione della domanda solo qualora, in esito all'istruttoria effettuata, si accerti che l'importo da concedere è superiore alla soglia di € 150.000,00 (articolo 16, comma 2, lettera b)).

In quest'ultimo caso verrà allegata alla richiesta di integrazioni la necessaria documentazione da trasmettere debitamente compilata.

4. Dotazione finanziaria

a) Fino a quando è possibile presentare domanda e attualmente sono ancora disponibili risorse finanziarie? È disponibile un contatore progressivo dei fondi ancora disponibili sul presente bando?

Il bando è aperto dal giorno 15/12/2025 e sarà possibile presentare domanda fino al 15 giugno 2026. L'istruttoria delle domande verrà effettuata con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, ammontano ad euro 7.000.000,00.

Non sarà disponibile un contatore progressivo dei fondi disponibili relativi al bando.

5. La diagnosi energetica

a) La diagnosi energetica deve riguardare esclusivamente la sede oggetto di intervento o anche tutte le unità locali dell'impresa?

La diagnosi energetica è definita all'articolo 2, comma 1, lettera d) come una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati redatta in conformità al decreto legislativo 4 luglio

2014, n. 102. La diagnosi energetica, pertanto, deve essere riferita all'intera sede o unità locale in cui viene realizzato l'investimento (che può comprendere anche più unità immobiliari), come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del bando. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del bando, sono ammissibili i progetti corredati da una diagnosi energetica, di data non anteriore al 1° gennaio 2025, che siano coerenti con la stessa.

b) Chi può redigere la diagnosi energetica?

Relativamente ai soggetti che possono redigere la diagnosi energetica, questi sono: un esperto in Gestione dell'energia (EGE), una società che fornisce servizi energetici (ESCo), nonché un auditor energetico, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del bando. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di redazione periodica ai sensi del decreto legislativo 102/2014, la diagnosi energetica può essere redatta anche da un tecnico abilitato, come definito dal medesimo articolo 2 alla lettera h).

c) La relazione tecnica e la diagnosi energetica possono essere redatte da uno stesso EGE?

Il bando non prevede alcuna preclusione in merito alla possibilità che la diagnosi energetica e la relazione tecnica siano sottoscritte dal medesimo soggetto, fermo restando il possesso, in capo allo stesso, dei requisiti professionali riportati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e h). Si ritiene, pertanto, che un professionista in possesso della qualifica di EGE, qualora sia anche un tecnico abilitato ai sensi della lettera h), sia in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-professionale necessari ai fini della redazione e sottoscrizione sia della diagnosi energetica, che della relazione tecnica.

d) In merito alla compilazione della relazione tecnica non è chiaro come venga considerata la coerenza degli interventi inseriti nel progetto con le opportunità di efficientamento presenti in diagnosi energetica. Considerato che la diagnosi energetica fornisce alcune indicazioni, gli interventi del progetto che riferiscono a tali indicazioni devono rispondere in tutto alle stesse? Anche nei valori?

La previsione dell'intervento all'interno della diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo rappresenta un requisito imprescindibile affinché l'intervento stesso possa essere considerato ammissibile come intervento diretto ai sensi del bando.

Con riferimento alla coerenza tra gli interventi di progetto e le opportunità individuate nella diagnosi energetica, si precisa che gli interventi proposti nel progetto devono essere riconducibili, per tipologia e finalità, a quelli individuati nella diagnosi energetica. Qualora l'impresa abbia approfondito gli ambiti di intervento previsti nella diagnosi e abbia riscontrato che i parametri di costo o di risparmio energetico ivi indicati non risultino più attendibili (ad esempio a seguito di preventivi aggiornati, scelte tecnologiche diverse o condizioni di mercato mutate), il tecnico incaricato della redazione del progetto dovrà fornire una motivazione puntuale e dettagliata delle valutazioni che hanno condotto alla proposta dell'intervento con valori differenti rispetto a quelli riportati nella diagnosi, dimostrando la coerenza complessiva dell'intervento rispetto agli obiettivi di efficientamento energetico individuati nella diagnosi. In particolare, dovranno essere adeguatamente contestualizzati:

- il costo dell'investimento effettivamente previsto;

- il risparmio energetico atteso;
- il risparmio economico conseguente;
- le emissioni di CO₂ evitate.

Nel caso in cui il progetto preveda l'attuazione parziale di uno degli interventi individuati nella diagnosi energetica (ad esempio la sostituzione di un numero inferiore di macchinari rispetto a quelli ipotizzati), è onere del professionista incaricato della predisposizione del progetto procedere alla riparametrazione dei dati relativi a costo dell'investimento, risparmio energetico e risparmio economico. Tali valutazioni dovranno essere descritte in modo chiaro e coerente nella sezione 3.1 della relazione tecnica, evidenziando il collegamento con la diagnosi energetica e le motivazioni tecniche ed economiche a supporto delle scelte di investimento proposte.

6. Attivazione copertura catastofale

a) La mancata attivazione della copertura catastofale sugli immobili oggetto di intervento comporta l'impossibilità di accedere al contributo?

L'articolo 24, comma 1, lettera s) del bando prevede, tra gli obblighi del beneficiario, quello di "stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni alle unità immobiliari ed ai beni ivi contenuti, oggetto dell'intervento agevolato, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastofali, ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastofali) convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78."

In sede di compilazione della domanda al richiedente verrà chiesto l'impegno a stipulare il contratto assicurativo sopra richiamato.

7. Interventi di efficientamento indiretto

a) Nel caso in cui un'impresa non abbia realizzato interventi di efficientamento indiretto a partire dall'01/01/2021, il requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e) non viene considerato ai fini dell'ammissibilità della domanda?

Il requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e) del bando, deve essere sempre rispettato ai fini dell'ammissibilità del progetto. Tale disposizione prevede che il progetto determini una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f), non inferiore al 30% rispetto alle emissioni ex ante, riferite all'anno solare precedente al primo intervento di efficientamento indiretto. Ciò premesso, qualora l'impresa non abbia effettuato in precedenza nessun intervento indiretto di efficientamento energetico, il requisito della riduzione minima del 30% dovrà essere soddisfatto esclusivamente tramite gli interventi diretti.

Qualora invece, l'impresa abbia effettuato interventi indiretti a partire dal 1° gennaio 2021, la riduzione complessiva del 30% sarà calcolata facendo riferimento alla somma delle riduzioni delle emissioni derivanti sia dagli interventi diretti che da quelli indiretti.

b) A partire da quale data possono essere presi in considerazione gli interventi di efficientamento indiretto?

Gli interventi di efficientamento energetico indiretti (non oggetto di finanziamento) effettuati dall'impresa nella sede o unità locale oggetto dell'intervento incentivato, rilevano ai fini del calcolo della riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante e saranno presi in considerazione solo se effettuati dall'1/01/2021.

- c) **Ai fini del calcolo della riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra non inferiore al 30% di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), l'azienda in affitto (affittuario), che presenta domanda di agevolazione per l'installazione del sistema accumulo, può inserire i dati dell'impianto fotovoltaico realizzato dal locatore?**

L'articolo 2, comma 1, lettera e) del bando è stato recentemente modificato con decreto del Direttore Centrale n. 1880/GRFVG del 19/01/2026, al fine di precisare che, in coerenza con le altre previsioni del bando, tra gli interventi di efficientamento energetico indiretti sono ricompresi quelli realizzati sull'immobile oggetto di intervento anche da soggetti diversi dal richiedente, concorrendo gli stessi all'efficientamento del sistema produttivo di quest'ultimo.

Mentre gli interventi di efficientamento energetico diretti, che sono oggetto di agevolazione e che devono essere coerenti con quanto riportato nella diagnosi energetica, devono essere realizzati esclusivamente dall'impresa richiedente il contributo, l'installazione dell'impianto fotovoltaico effettuata dal locatore potrà essere inserita tra gli interventi di efficientamento energetico indiretti. Con riferimento al riconoscimento di quest'ultimi, si precisa che dovranno comunque sussistere i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2 del bando, nonché del successivo articolo 6, comma 2, lettera e) ai fini del calcolo della riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra non inferiore al 30% rispetto alle emissioni ex ante.

8. Progetti ammissibili

- a) **Sono finanziabili solo progetti che impattano sul ciclo produttivo oppure anche progetti che prevedono la sola sostituzione di pompe di calore?**

L'articolo 6, comma 1 del bando prevede che sono finanziabili gli interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi e di climatizzazione finalizzati all'efficientamento energetico, attraverso i seguenti progetti finanziabili:

- a) progetto di riduzione dei consumi energetici nel processo produttivo esistente;
- b) progetto di recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti, con utilizzo ed eventuale stoccaggio.

Sono pertanto finanziabili solo interventi inseriti in un progetto complessivo di efficientamento energetico, che siano coerenti con la diagnosi energetica di cui al citato articolo 6, comma 2, lettera c). Sono invece da escludere interventi quali la mera sostituzione di pompe di calore che non abbiano un impatto in termini di efficientamento energetico, così come non sono ammissibili gli interventi di ampliamento delle linee produttive, che comportano un aumento dei consumi energetici (articolo 8, comma 1, lett. c) del bando).

9. Sistema di accumulo

- a) **Un'azienda che opera in un immobile in locazione può richiedere il contributo per l'acquisto e l'installazione di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico di proprietà del locatore?**

L'articolo 7, comma 6 del bando prevede che sono ammissibili le spese di fornitura e installazione dei sistemi di accumulo, alle seguenti condizioni indicate alle lettere a) e b):

- a) nei limiti di 1.000€/kWh e di potenza nominale non superiore al doppio di quella dell'impianto fotovoltaico collegato;
- b) che l'intervento sia collegato ad almeno uno dei progetti di cui ai commi 2 e 4 oppure ad impianti fotovoltaici per l'autoconsumo.

È pertanto possibile presentare domanda di contributo per un sistema di accumulo anche se collegato ad un impianto fotovoltaico non di proprietà, purché tale impianto sia funzionale all'autoconsumo dell'impresa richiedente il contributo.

- b) Ai fini dell'ammissibilità della spesa, un sistema di accumulo dotato di Energy Management System (EMS) che consenta una gestione intelligente dell'energia – ad esempio attraverso funzionalità come monitoraggio dei flussi energetici, ottimizzazione dei consumi, programmazione dei cicli di carica/scarica e possibilità di integrazione con fonti rinnovabili funzionalità come monitoraggio dei flussi energetici, ottimizzazione dei consumi, programmazione dei cicli di carica/scarica e possibilità di integrazione con fonti rinnovabili – può essere considerato conforme ai requisiti previsti dal bando?**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del Bando, sono ammissibili le spese di fornitura e installazione dei sistemi di accumulo, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione dei sistemi medesimi, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 articolo 41, alle seguenti condizioni:

- nei limiti di 1.000€/kWh e di potenza nominale non superiore al doppio di quella dell'impianto fotovoltaico collegato;
- che l'intervento sia collegato ad almeno uno dei progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 7, oppure ad impianti fotovoltaici per l'autoconsumo.

Le funzioni aggiuntive del sistema di accumulo, come quelle indicate nel quesito, sono finanziabili esclusivamente qualora siano parte integrante del sistema di accumulo medesimo e non costituiscano sistemi complementari autonomi.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera a) del Bando, infatti, le spese per l'acquisto di sistemi complementari di monitoraggio e controllo intelligenti, inclusa la domotica, come anche di programmi informatici, sono ammissibili solo se strettamente connesse e realizzate congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 7 del bando, che sono altri e diversi dal sistema di accumulo.

10. Indicatori di monitoraggio

- a) In riferimento al criterio RCR26 (riduzione dei consumi energetici), si conferma che l'installazione di sistemi di accumulo collegati a impianti fotovoltaici, anche in corrente alternata (AC), è considerata intervento idoneo a generare output di riduzione dei consumi, senza necessità di modifiche agli impianti esistenti (dovrebbero essere modificati per un collegamento dell'accumulo in corrente continua e spesso non si può se tali interventi sono stati realizzati con contributi diversi, perché comporterebbe una modifica dell'impianto PV precedentemente o diversamente finanziato)?**

Con riferimento all'ammissibilità delle spese per i sistemi di accumulo di cui all'articolo 7, comma 6 del bando, non sono previste limitazioni in merito alla soluzione tecnica adottata per il collegamento del sistema di accumulo all'impianto fotovoltaico, sia essa in corrente continua (DC) o in corrente alternata (AC).

La scelta della configurazione tecnica più idonea, sotto il profilo tecnico ed economico, è demandata al progettista incaricato, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dell'intervento finanziato.

b) In riferimento al criterio RCR29 (riduzione delle emissioni di CO₂), si conferma che i sistemi di accumulo con batterie, collegati in corrente alternata (AC) a impianti fotovoltaici, rientrano tra gli interventi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni indirette, massimizzando l'autoconsumo di energia rinnovabile?

La riduzione delle emissioni di CO₂ del 5% e il raggiungimento del target previsto dall'indicatore RCR029 riguardano solamente gli interventi diretti oggetto di agevolazione (nel caso in questione l'acquisto del sistema di accumulo) e non quelli indiretti. Qualora invece il sistema di accumulo non sia oggetto di agevolazione (ad esempio perché acquistato prima del 1° gennaio 2025), tale acquisto può rilevare solo come intervento indiretto di efficientamento come definito dall'articolo 2 del bando, ai fini del raggiungimento della riduzione complessiva di CO₂ del 30%.

11. Cumulo con altre agevolazioni

a) Il contributo previsto dal bando è cumulabile con l'iperammortamento previsto dalla nuova Legge di Bilancio?

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del bando è *"consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, ad eccezione degli interventi previsti e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 241/2021"*. Posto che la misura agevolativa dell'iperammortamento non appare ascrivibile alla nozione di aiuto di Stato perché ha carattere generale e astratto, non attribuendo un vantaggio selettivo alle imprese che ne usufruiscono, e posto che la stessa non è finanziata con fondi del PNRR, si ritiene che non ricorrano i presupposti per il divieto di cumulo previsto dalla richiamata previsione normativa.

Resta fermo quanto previsto dalla Legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2025, n. 199) in ordine ai requisiti e all'applicazione generale della misura, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 431.

b) Il contributo di ammodernamento tecnologico è cumulabile con l'incentivo per efficientamento energetico? In particolare, ho acquistato un'attrezzatura di produzione che mi permette di aumentare la produzione riducendo i consumi e nel progetto implemento anche il mio impianto fotovoltaico con le batterie di accumulo. È corretto che il progetto nel suo complesso può rientrare nell'efficientamento energetico, mentre il macchinario nell'ammodernamento tecnologico?

Il bando "PR FESR 2021-2025 – B1.1.1 - Incentivi per l'efficientamento energetico nelle imprese del settore del manifatturiero", all'articolo 12, comma 1 prevede che *"i contributi previsti dal*

presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese ed i medesimi beni e servizi”. Pertanto, qualora il macchinario oggetto dell'intervento sia già stato finanziato nell'ambito del bando “Ammodernamento tecnologico”, non è possibile richiedere il contributo anche a valere sul bando per l'efficientamento energetico. Resta tuttavia ferma la possibilità di includere tale macchinario tra gli interventi di efficientamento energetico indiretti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2) del bando, che rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante e non sono oggetto di finanziamento.

Con riferimento all'implementazione del sistema di accumulo, si evidenzia che l'articolo 7, comma 6 del bando prevede che sono ammissibili le spese di fornitura e installazione dei sistemi di accumulo alle condizioni indicate alle lettere a) e b) della richiamata previsione normativa.

c) In presenza di leasing, sono cumulabili con il bando gli interventi Sabatini Nazionale e Sabatini FVG ?

Le agevolazioni previste dalla legge Sabatini e dal regolamento Sabatini FVG, in quanto configurabili come aiuti di Stato, non sono cumulabili con i contributi previsti dal bando, qualora abbiano ad oggetto le stesse spese.

12. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

a) Un'azienda che fino al 2024 era una PMI e che quindi dal 01/01/2025 è una grande impresa può partecipare al bando?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 “ *se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 (effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese), o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi*”. Per tale motivo, qualora alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione i parametri riferiti all'ultimo esercizio contabile chiuso non consentano di rientrare nella definizione di PMI, l'impresa potrà indicare e far valere i dati dell'esercizio precedente all'ultimo esercizio contabile approvato. La qualifica di grande impresa sarà acquisita se verrà approvato per due anni consecutivi un bilancio le cui soglie siano riconducibili a tale categoria di impresa.

**13. Modalità di compilazione della Relazione Tecnica del Progetto (Allegato 1)
Interventi di efficientamento energetico indiretti: come si compila la tabella di cui al punto 4 della relazione tecnica?**

Nella compilazione della tabella 4 della relazione tecnica va indicato il valore complessivo di riduzione delle emissioni di CO₂ conseguente all'intervento, esclusivamente nell'anno di realizzazione dello stesso. Il valore di riduzione va considerato su base annua.

Nel caso in cui ci sia la presenza di una pluralità di interventi relativi alla stessa categoria effettuati in anni diversi, è necessario riportare per ciascun anno di realizzazione dell'intervento la riduzione di emissione di CO₂ riferita a ciascun intervento effettuato. In alternativa, qualora non risulti possibile imputare per ciascun anno la riduzione di CO₂, riportare il valore di riduzione

complessiva di CO₂ ottenuta dagli interventi effettuati, nel solo anno di completamento degli stessi.

Nel caso in cui, invece, vi sia stata una pluralità di interventi nella stessa categoria effettuati nel medesimo anno, è necessario riportare la riduzione complessiva di emissione di CO₂ generata dagli stessi.